

**N. 04668/2013 REG.PROV.CAU.
N. 07819/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7819 del 2013, proposto da:

Santina Sabatelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 5;

contro

Comune di Monopoli, in persona del sindaco e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso Maria Rosaria Neri in Roma, via Filippo Marchetti, 19;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 1125/2013, resa tra le parti, concernente diniego di costruire in sanatoria, - demolizione opere abusive

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monopoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013, il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l'avvocato Fortunato, per delega dell'avvocato Profeta, e l'avvocato Di Bello;

Considerato che l'istanza cautelare di sospensione della esecutività della impugnata sentenza merita accoglimento, stante l'evidente pericolo di danno grave e irreparabile derivante dalla esecuzione dei provvedimenti in primo grado impugnati, tenuto conto altresì, sempre ai fini cautelari propri di questa fase, della modesta entità degli abusi contestati e della opportunità che, nelle more della definizione del merito, non sia data esecuzione all'ordine di demolizione di quanto realizzato;

considerato, quanto alle spese di lite di questa fase cautelare, che le stesse possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7819/2013) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Rinvia la causa per l'esame del merito all'udienza pubblica del 29 aprile 2014.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Vito Carella, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)